

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. II

n. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore CARPENEDO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1993

Modifica dell'articolo 102-bis del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di modifica del Regolamento nasce dall'amara constatazione del fatto che, pur in un momento gravissimo per la finanza pubblica del nostro Paese, l'Assemblea del Senato ha più volte approvato testi sui quali la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario, per mancanza della copertura finanziaria. È assolutamente ovvio che l'Assemblea del Senato, in quanto rappresentativa della volontà popolare, è sovrana nelle sue decisioni e che la volontà espressa da una Commissione non può avere valore tale da vincolare quella dell'Assemblea. Tuttavia poichè il parere della Commissione bilancio mira a dare concreta applicazione all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e poichè già il Regolamento ha accolto il principio, consacrato nell'articolo 102-bis, del «rafforzamento» della proce-

dura di approvazione di testi sui quali la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, pare indispensabile compiere un ulteriore passo in questa direzione e provvedere, proprio in considerazione della gravità del momento, ad un ulteriore rafforzamento delle procedure già previste dalla citata norma regolamentare.

Il testo qui proposto mira dunque a rendere più difficile la decisione di spesa non rispondente ai canoni fissati dal già citato articolo della Carta fondamentale, evitando contemporaneamente di ledere il principio della sovranità dell'Assemblea.

Tale sovranità anzi viene esaltata, in quanto viene chiamata a dare il voto favorevole alla disposizione che si assume lesiva del principio costituzionale della copertura finanziaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato: in questo

modo la «sacralità» del procedimento legislativo assume un rilievo esterno più incisivo e, scongiurando il rischio che talune deliberazioni possano essere ritenute frutto di una «svista», carica le decisioni parlamentari di un valore «politico» di cui si potrebbe tener conto nella successiva valutazione comparativa tra la lesione dell'articolo 81 e l'eventuale attuazione di altre norme costituzionali operata nella legge approvata che potrà fare il giudice del controllo costituzionale.

La votazione prevista nell'attuale articolo 102-*bis*, limitandosi a richiedere la presenza del numero legale non ha certo gli stessi effetti di freno che ha la deliberazione con una maggioranza più ampia, come quella proposta. Infatti, oggi per approvare una norma «scoperta» può essere sufficiente la maggioranza dei presenti, e dunque poco più di un quarto dei senatori. È invece indispensabile che tutti i senatori siano informati di quanto il Senato va decidendo e che l'assunzione di responsabilità avvenga a livello più alto possibile.

Non ci si nasconde che un simile aggravio di procedura possa portare ad inconvenienti di carattere operativo per l'Assemblea del Senato, tuttavia esso costituisce il prezzo che si deve pagare per contribuire, mediante il «raffreddamento», se non addirittura la sospensione degli incrementi della spesa pubblica, all'azione di risanamento economico-finanziario in corso nel Paese.

Con l'occasione, il testo proposto mira a risolvere alcune ulteriori questioni. Innanzitutto, il richiamo operato alle modalità previste dall'articolo 115 del Regolamento per l'assunzione della deliberazione ha lo scopo di ottenere la pubblicazione, nei resoconti delle sedute, dei nominativi dei senatori che si sono pronunciati a favore o

contro la norma censurata dalla Commissione bilancio. Ciò al fine di rendere chiara l'indicazione della volontà espressa da ciascuno, pur, ovviamente, senza istituire norma atta a costituire una precisa indicazione di responsabilità.

Si è inoltre esteso il regime della motivazione della contrarietà dei pareri vigente per le Commissioni all'Assemblea, in ciò recependo la giurisprudenza costante della Commissione bilancio degli ultimi anni. Infatti, la mancanza di quantificazione o il mancato rispetto della legislazione contabile non costituiscono altro che modalità di elusione concreta dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, e dunque realizzano una fattispecie di carenza di copertura finanziaria.

Un'ultima cautela è stata adottata con riferimento ai decreti-legge. Infatti, poichè oggetto della deliberazione del Senato è il disegno di legge di conversione del decreto, attualmente la votazione qualificata ha luogo solo sull'articolo unico del disegno di legge di conversione e non sui singoli articoli del decreto-legge che contengono disposizioni «scoperte». In questo modo, si ottiene il duplice effetto negativo di non rendere cosciente l'Assemblea relativamente agli oneri delle singole parti dei testi che si vanno votando e di porla, alla fine, di fronte all'alternativa di approvare o respingere in blocco il provvedimento. Tale alternativa non è accettabile, tanto più in un momento in cui la grande maggioranza della legislazione avviene con lo strumento della decretazione d'urgenza. La proposta dovrebbe superare l'inconveniente sopra lamentato.

Con queste osservazioni si raccomanda la sollecita approvazione della proposta di modifica del Regolamento che novella, rendendolo più rigoroso, l'articolo 102-*bis*.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

L'articolo 102-*bis* del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 102-*bis*. - *Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente.* -
1. Sugli emendamenti, articoli o disegni di legge, nonché su singole disposizioni di disegni di legge di conversione di decreti-legge o dei decreti-legge medesimi che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, ed è presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato».